

S P I E G A Z I O N E.

NEl Capitolo precedente vien disposto dal Consolato, che non si può vendere la Nave, nè alcun Compagno la sua porzione ad altri, sino a tanto che essa non abbia fatto alcun viaggio; Il che si deve intendere d'una Nave nuova fabbricata a conto di molti Compagni, o d'una Nave, che invece di farla fabbricare, sia stata comprata da principio di consenso di tutti i Compagni, o maggior parte di essi. In esso viene anche disposto che i compagni, dappoichè la Nave avrà fatto viaggio, debbano fare partito al Padrone della Nave, o di vendere, o di comprare, in tutto come si è detto di sopra. Questo però s'intende quando vi fosse solamente uno, o due Compagni, che volessero vender la Nave, e vi avessero la minor parte, perchè non è di ragione, che a loro istanza si debba mettere la Nave al pubblico incanto. Ma se tutti i Compagni, o la maggior parte di essi vorranno farla mettere al pubblico incanto, allora il Padrone non potrà pretendere il detto partito de' Compagni, e non potrà impedire il detto pubblico incanto, anzi vi potrà essere sforzato giuridicamente. Si può bensì questo pubblico incanto far ancora tra il Padrone, e i Compagni, se così si accorderà frà di loro, o dalla maggior parte, e si farà in tal caso nella maniera seguente: cioè, chi di essi offerirà più, avrà la Nave; nè in tali casi di pubblico incanto il Padrone potrà godere, o pretendere alcuna migliore condizione, o vantaggio, ma sarà considerato egualmente come ciascun'altro de' suoi Compagni, fuorchè se tra loro fosse stato accordato, che al primo, che offerirà all'incanto, gli sia dato, o fatto qualche miglior partito, o vantaggio. Tutte le cose però disposte tanto in questo, come nel precedente Capitolo hanno luogo solamente, quando fra il Padrone, e i Compagni non si fossero fatti altri accordi, o convenzione.

Di questo Capitolo parla Steph. Cleirac. les us, & coutumes de la mer tit. Jugemens d'Oleron n. 3. ultime editionis Rothomag. da lui citato per il cap. 56. secondo l'edizione del Consolato in lingua Franc. e il Targ. Pond. marit. cap. 10. n. 17. & cap. 89. §. 1.

Scri-